



Ai Sigg. Clienti
Loro Sedi

GIUSEPPE BACCHIN
Dott. Commercialista e Revisore Legale

ROBERTO BERTON
Dott. Commercialista e Revisore Legale

FAUSTO TONDI
Dott. Commercialista e Revisore Legale

LUCIA BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

EMANUEL FOGALE
Avvocato

GIORGIO PICCOLOTTO
Avvocato

LORIS SIGNOR
Consulente

CRISTIANO MONTAGNER
Consulente

Circolare Lavoro Aprile 2019

Sommario

- Linee guida dell'ispettorato per le fattispecie di intermediazione illecita
- Nuove tariffe INAIL
- La videosorveglianza in caso di cambio del soggetto titolare dei rapporti di lavoro
- Contribuzione lavoratori agricoli 2019

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO
VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • Lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESPANO DEL GRAPPA
VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • Lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

LINEE GUIDA DELL'ISPettorATO PER LE FATTISPECIE DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA

Si comunica che l'INL con circolare n. 5/2019 ha fornito le linee guida ai propri ispettori per la vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro di cui all'articolo 603-bis c.p., riformulato dalla L. 199/2016.

A parere dell'INL sono 2 le figure di incriminazione da tenere in considerazioni sul tema:

- quella dell'intermediazione illecita, che persegue chiunque "recluti" manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Gli indici sintomatici dello stato di sfruttamento lavorativo sono ravvisabili in presenza di:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o, comunque, sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Pertanto, dovrà essere posta molta attenzione in presenza degli indici sopra indicati.

NUOVE TARIFFE INAIL

A far data dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le nuove tariffe Inail, le quali saranno applicabili, quindi, solo sulla rata 2019 e non anche sulla regolazione del premio relativo all'anno 2018. Si riscontra che, in linea generale, le aziende si troveranno a pagare un premio inferiore, anche se vi saranno casi in cui, al contrario, l'onere potrebbe anche aumentare.

Tra le principali modifiche apportate si rilevano le seguenti:

- i tassi applicati sono in genere ridotti, anche se vi sono casi di invarianza;
- sono state modificate le voci di tariffa, divenute in gran parte diverse e numericamente ridotte rispetto a prima. Molte voci hanno infatti subito un'aggregazione, mentre altre sono state eliminate e ne sono state istituite delle nuove. Vi sarà quindi, a cura dell'ente assicuratore, un'opera di migrazione dalla vecchia alla nuova tariffa, che dovrà essere opportunamente controllata tramite le basi di calcolo;
- viene previsto un nuovo sistema di oscillazione del tasso di tariffa, che sarà applicato all'intera PAT.

Esso farà riferimento alle concrete conseguenze degli eventi lesivi verificatisi, ovvero infortuni e malattie professionali, con esclusione degli infortuni in itinere. Il nuovo sistema prevede, infine, delle soglie di "significatività" in funzione dei lavoratori-anno delle singole voci della PAT.

Per ogni PAT si dovranno porre a confronto l'ISA (indice di sinistrosità aziendale) con l'ISM (indice di sinistrosità media);

- vengono eliminate le c.d. PAT ponderate. Il tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi medi attribuibili alle singole lavorazioni, dal 1° gennaio 2019 viene eliminato e sostituito con vari tassi applicabili a polizze dipendenti e ordinarie. A ciascuna lavorazione, quindi, sarà applicato il corrispondente tasso medio, oppure quello soggetto a oscillazione. Tale spaccettamento sarà curato da Inail.

Tra le condizioni che restano, al contrario, immutate si individuano le seguenti:

- le 4 tariffe Inail, così dall'anno 2000, suddivise in: industria, artigianato, terziario ed altre attività;
- l'inquadramento aziendale, ai fini gestionali, è sempre analogo a quello in atto presso l'Inps;

- la suddivisione tariffaria in 10 grandi gruppi:

- Lavorazioni meccanico-agricole. Pesca. Alimenti. Allevamenti animali;
- Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia;
- Costruzioni edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte. Impiantistica;
- Esercizio degli impianti di produzione o distribuzione di: energia elettrica, segnali per comunicazioni, gas e liquidi combustibili, acqua, freddo e calore. Energia nucleare;
- Legno e affini;
- Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti apparecchi;
- Mineraria, lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi di rocce. Vetro;
- Industrie tessili e della confezione. Pelli e cuoio;
- Trasporti. Carico e scarico. Facchinaggio. Magazzinaggio;
- Attività varie svolte da imprese industriali;

- Resta identica la misura della riduzione del tasso medio (modello OT24), prevista per gli interventi di prevenzione svolti dalle aziende con almeno un biennio di attività.

Le rilevanti modifiche apportate hanno prodotto un necessario slittamento delle varie scadenze operative, quest'anno previste secondo il seguente calendario:

- **31 marzo 2019 (invece del 31 dicembre 2018)**

- termine entro il quale l'Inail renderà disponibili ai datori di lavoro le basi di calcolo dei premi;

- **16 maggio 2019:**

- termine per il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali;
- data entro la quale dovranno essere inviate le eventuali domande di riduzione delle retribuzioni presunte (prima entrambi previsti al 16 febbraio 2019);
- scadenza per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni

LA VIDEOSORVEGLIANZA IN CASO DI CAMBIO DEL SOGGETTO TITOLARE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Si comunica che l'INL, con lettera circolare n. 1881/2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 4, L. 300/1970, nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d'azienda o di ramo d'azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell'impresa che ha installato "impianti audiovisivi" o "altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".

In particolare, l'INL ha precisato che il mero subentro di un'impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall'articolo 4, L. 300/1970, e non siano intervenuti mutamenti:

- dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
- delle modalità di funzionamento.

Anche al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, l'INL ritiene pertanto opportuno che, nei casi in esame, il titolare subentrante:

- comunichi all'Ufficio ispettivo territoriale che l'ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti;
- renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell'impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

In caso di variazioni nei presupposti, invece, occorre avviare nuovamente le procedure, dato che sono vietate modalità d'uso diverse da quelle già autorizzate.



CONTRIBUZIONE LAVORATORI AGRICOLI 2019

L'Inps, con circolare n. 37 del 7 marzo 2019, ha stabilito le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2019.

Aliquota contributiva 2019

Per l'anno 2019 l'aliquota contributiva è fissata nella misura complessiva del 29,10 %, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

Aliquota Fondo pensione lavoratori dipendenti per aziende agricole con processi di tipo industriale

L'aliquota contributiva dovuta al Fpld dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale è fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

Contributi Inail per gli operai agricoli dipendenti

I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro per gli operai agricoli dipendenti sono fissati nelle seguenti misure:

| CONTRIBUZIONE | MISURA % |
|----------------------------------|----------|
| Assistenza infortuni sul lavoro | 10,125 |
| Addizionale infortuni sul lavoro | 3,1185 |

Agevolazioni per zone tariffarie

Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni di cui trattasi. In base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, Legge di Stabilità 2011, sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.

| TERRITORI | MISURA AGEVOLAZIONE | ALIQUOTA APPLICATA |
|---|---------------------|--------------------|
| Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord) | - | 100% |
| Montani | 75% | 25% |
| Svantaggiati | 68% | 32% |

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESPIANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it




Come sempre a disposizione per ogni altra esigenza e informazione, è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Cordialmente,



Lucia Bortoli
Consulente del Lavoro



STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESPANO DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
P.IVA 04161390267 • lucia@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it